

Allegato alle del. del n. 20 del 26/3/2001

Allegato Sub "B"

Regolamento utilizzo Castello

Art. 1

Il Dongione, simbolo della memoria storica ed importante attrazione turistica di questo Comune, è destinato ad essere utilizzato, ~~esclusivamente~~, per le attività di rappresentanza di questo Ente e per tutte le attività sociali, culturali, artistiche e di promozione turistica organizzate da Enti ed Associazioni, non aventi scopo di lucro, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2

I locali non potranno, in ogni caso, ospitare manifestazioni politiche, o mirate alla propaganda politica, o aventi scopo di lucro.

Art. 3

Le richieste di fruizione da parte degli aventi diritto, come dal precedente Art. 1, vanno indirizzate al Sindaco, almeno 10 giorni prima della data della Manifestazione.

Il Sindaco, o Suo delegato, accertata la disponibilità del sito presso il Responsabile del Settore, vaglierà le richieste e rilascerà autorizzazione scritta in cui saranno riportate le generalità del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione cui viene concesso l'uso, la data d'inizio e di fine della manifestazione, gli estremi della Fidejussione di cui al successivo Art. 4

Art. 4

I soggetti richiedenti devono stipulare un contratto di Fidejussione a favore del Comune di Motta S.A., che copra, per tutta la durata della concessione dell'uso dei locali, gli eventuali danni prodotti alla struttura, alle persone ed alle cose. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità, penale e civile, in ogni modo dipendenti, direttamente o indirettamente, dall'uso dei locali.

Art. 5

Tutti gli
Eventuali danni provocati ~~ai locali della struttura~~, eccedenti la copertura fidejussoria, dovranno essere risarciti dal titolare della concessione.

Art. 6

E' severamente vietato, sia nelle pareti esterne che in quelle interne del Dongione, conficcare chiodi o altri supporti.

Art. 7

Durante le manifestazioni la custodia è affidata, normalmente, al personale dell'Ente relativamente agli orari di servizio predisposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

Nel caso in cui il personale dell'Ente di cui al precedente art. 7 è impossibilitato a garantire la sorveglianza della struttura tale obbligo è demandato ai responsabili della concessione i quali, con personale proprio, debitamente autorizzato e munito di appositi segni distintivi, ben visibili, dovranno:

- provvedere all'apertura ed alla chiusura dei locali.
- controllare e sorvegliare i visitatori
- controllare che i minori di anni 14 siano accompagnati da adulti responsabili.

Art.9

Il mancato, ed accertato, rispetto del presente regolamento, la non rispondenza dell'uso dei locali con la motivazione che determinato la concessione, giustificati e sopravvenuti motivi di forza maggiore o di ordine pubblico, autorizzano il sindaco al ritiro dell'autorizzazione senza niente dovere all'Associazione o Ente organizzatore.

Art.10

In deroga al precedente Art.4 il sindaco ha facoltà di esonerare gli enti pubblici o le Associazioni, aventi particolari finalità umanitarie e sociali, dalla stipula del contratto di Fidejussione; fermo restando tutte le responsabilità penali e civili a carico dei fruitori dei locali.

Art.11

L'ingresso del pubblico al Castello è gratuito. E', comunque possibile, per particolari manifestazioni di elevato contenuto artistico o culturale, prevedere, su richiesta delle Associazioni e/o Enti organizzatori, un biglietto d'ingresso, a titolo di compartecipazione alle spese, il cui costo sarà concordato da questo Comune.

*Si esprime parere favorevole e con la
che legge consenta e' art. 11 del "E" Comune
26-03-01
R. Responsab. e
S. L. ...*